

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 323/2014 DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 2014

che modifica gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

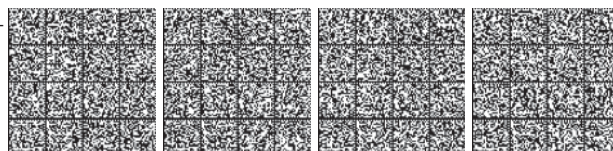
- (1) Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le norme relative al livello accresciuto di controlli ufficiali da effettuarsi sulle importazioni di mangimi e alimenti di origine non animale elencati nel suo allegato I ("l'elenco") nei punti di entrata nei territori di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004.
- (2) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 669/2009 dispone che l'elenco deve essere sottoposto a riesame periodico, almeno trimestralmente, prendendo in considerazione almeno le fonti di informazioni indicate in tale articolo.
- (3) La comparsa e la gravità degli incidenti nel mercato degli alimenti, notificati mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), i risultati delle missioni effettuate nei paesi terzi dall'Ufficio alimentare e veterinario, nonché le relazioni trimestrali sulle partite di mangimi e di alimenti di origine non animale presentate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 669/2009 evidenziano la necessità di modificare tale elenco.
- (4) In particolare per le partite di foglie di betel originarie dell'India e della Thailandia, gli enzimi originari dell'India,

le arachidi e i prodotti derivati originari del Sudan e le foglie di vite originarie della Turchia, le fonti d'informazione pertinenti indicano l'emergere di nuovi rischi che richiedono l'introduzione di un livello accresciuto di controlli ufficiali. È pertanto opportuno inserire nell'elenco le voci relative a tali partite.

- (5) Occorre inoltre modificare l'elenco sopprimendo le voci relative ai prodotti per i quali le informazioni disponibili indicano un grado di conformità generalmente soddisfacente ai requisiti di sicurezza pertinenti stabiliti dalla normativa dell'Unione e per i quali, di conseguenza, non è più giustificato un livello accresciuto di controlli ufficiali. La voce dell'elenco relativa alle paste alimentari secche della Cina va pertanto soppressa.
- (6) Gli Stati membri hanno anche informato la Commissione della necessità di specificare che le voci per le importazioni di erbe dal Marocco, dalla Thailandia e del Vietnam, di gombi dal Vietnam e di peperoni dalla Thailandia e dal Vietnam comprendono anche prodotti refrigerati. A fini di chiarezza della normativa dell'Unione è inoltre necessario inserire una precisazione nell'elenco riguardo alle voci relative alle importazioni di arance e fragole dall'Egitto e di piselli e fagioli dal Kenya.
- (7) È inoltre necessario apportare modifiche all'allegato II del regolamento (CE) n. 669/2009, in particolare per riflettere le disposizioni sul trasporto successivo contenute nell'articolo 8 di detto regolamento nel documento comune di entrata. Sono necessarie anche ulteriori modifiche tecniche nelle note orientative per la compilazione del documento comune di entrata.
- (8) Per motivi di coerenza e chiarezza è opportuno sostituire gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 669/2009.
- (9) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 669/2009.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 669/2009 sono sostituiti dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º aprile 2014.

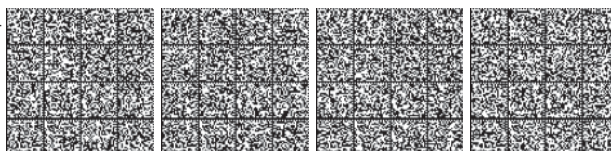
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

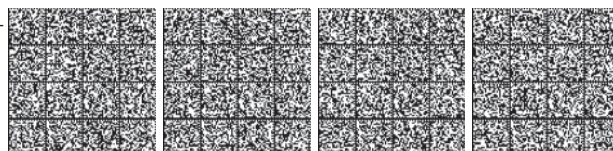


ALLEGATO

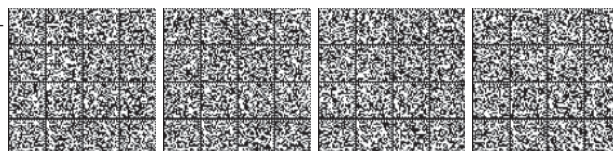
«ALLEGATO I

Mangimi e alimenti di origine non animale soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata designato

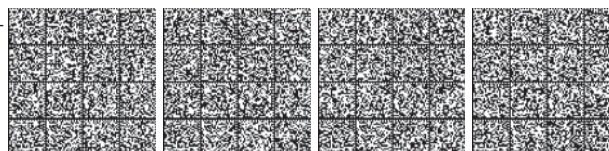
Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivi- sione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli materiali e dei controlli di identità (%)
Uve secche (Alimenti)	0806 20		Afghanistan (AF)	Ocratossina A	50
— Arachidi con guscio	— 1202 41 00		Brasile (BR)	Aflatossine	10
— Arachidi sgusciate	— 1202 42 00				
— Burro di arachidi	— 2008 11 10				
— Arachidi altrimenti pre- parate o conservate (Mangimi e alimenti)	— 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98				
Fragole (congelate) (Alimenti)	0811 10		Cina (CN)	Norovirus ed epatite A	5
Brassica oleracea (altri prodotti commestibili del genere Brassica, "broccoli cinesi") ⁽²⁾ (Alimenti - freschi o refrigerati)	ex 0704 90 90	40	Cina (CN)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multi- residuo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresi- duo ⁽³⁾	20
Pomeli (Alimenti - freschi)	ex 0805 40 00	31; 39	Cina (CN)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multi- residuo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresi- duo ⁽⁴⁾	20
Tè, anche aromatizzato (Alimenti)	0902		Cina (CN)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multi- residuo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresi- duo ⁽⁵⁾	10
— Melanzane	— 0709 30 00; ex 0710 80 95	72	Repubblica dominicana (DO)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multi- residuo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresi- duo ⁽⁶⁾	10
— Melone amaro (<i>Momor- dica charantia</i>)	— ex 0709 99 90; ex 0710 80 95	70 70			
(Alimenti - verdure fresche, re- frigerate o congelate)					
— Fagiolo asparago (<i>Vigna unguiculata</i> spp. <i>sesquipedalis</i>)	— ex 0708 20 00; ex 0710 22 00	10 10	Repubblica dominicana (DO)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multi- residuo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresi- duo ⁽⁶⁾	20
— Peperoni (dolci e altri) (<i>Capsicum</i> spp.)	— 0709 60 10; ex 0709 60 99	20			
(Alimenti - verdure fresche, re- frigerate o congelate)	— 0710 80 51; ex 0710 80 59	20			



Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivi- sione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli materiali e dei controlli di identità (%)
— Arance (fresche o secche)	— 0805 10 20; 0805 10 80		Egitto (EG)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multi- residuo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresi- duo ⁽⁷⁾	10
— Fragole fresche (Alimenti)	— 0810 10 00				
Peperoni (dolci e altri) (<i>Capsicum</i> spp.)	0709 60 10; ex 0709 60 99;	20	Egitto (EG)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multi- residuo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresi- duo ⁽⁸⁾	10
(Alimenti - freschi, refrigerati o congelati)	0710 80 51; ex 0710 80 59	20			
Foglie di betel (<i>Piper betle</i> L.) (Alimenti)	ex 1404 90 00	10	India (IN)	Salmonella ⁽⁹⁾	10
— <i>Capsicum annuum</i> , interi	— 0904 21 10	10	India (IN)	Aflatossine	10
— <i>Capsicum annuum</i> , tritati o polverizzati	— ex 0904 22 00				
— Altri frutti essiccati del genere <i>Capsicum</i> , interi, diversi dai peperoni dolci (<i>Capsicum annuum</i>)	— 0904 21 90				
— Curry (prodotti derivati dal peperoncino)	— 0910 91 05				
— Noci moscate (<i>Myristica fragrans</i>) (Alimenti - spezie essiccate)	— 0908 11 00; 0908 12 00				
Enzimi; enzimi preparati (Mangimi e alimenti)	3507		India (IN)	Cloramfenicolo	50
— Noci moscate (<i>Myristica fragrans</i>) (Alimenti - spezie essiccate)	— 0908 11 00; 0908 12 00		Indonesia (ID)	Aflatossine	20
— Piselli non sgranati	— ex 0708 10 00	40	Kenya (KE)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multi- residuo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresi- duo ⁽¹⁰⁾	10
— Fagioli non sgranati (Alimenti - freschi o refrigerati)	— ex 0708 20 00	40			
Menta (Alimenti - erbe fresche o re- frigerate)	ex 1211 90 86	30	Marocco (MA)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multi- residuo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresi- duo ⁽¹¹⁾	10
Fagioli secchi (Alimenti)	0713 39 00		Nigeria (GN)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multi- residuo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresi- duo ⁽¹²⁾	50



Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivi- sione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli materiali e dei controlli di identità (%)
Semi di cocomero (<i>Egusi</i> , <i>Citrullus lanatus</i>) e prodotti derivati (Alimenti)	ex 1207 70 00; ex 1106 30 90; ex 2008 99 99	10 30 50	Sierra Leone (SL)	Aflatossine	50
— Arachidi con guscio	— 1202 41 00		Sudan (SD)	Aflatossine	50
— Arachidi sgusciate	— 1202 42 00				
— Burro di arachidi	— 2008 11 10				
— Arachidi altrimenti pre- parate o conservate (Mangimi e alimenti)	— 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98				
Peperoni (diversi dai pepe- roni dolci) (<i>Capsicum spp.</i>) (Alimenti - freschi o refrigerati)	ex 0709 60 99	20	Thailandia (TH)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multi- residuo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresi- duo ⁽¹³⁾	10
Foglie di betel (<i>Piper betle</i> L.) (Alimenti)	ex 1404 90 00	10	Thailandia (TH)	Salmonella ⁽⁹⁾	10
— Foglie di coriandolo	— ex 0709 99 90	72	Thailandia (TH)	Salmonella ⁽⁹⁾	10
— Basilico	— ex 1211 90 86	20			
— Menta	— ex 1211 90 86	30			
(Alimenti - erbe fresche o re- frigerate)					
— Foglie di coriandolo	— ex 0709 99 90	72	Thailandia (TH)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multi- residuo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresi- duo ⁽¹⁴⁾	10
— Basilico	— ex 1211 90 86	20			
(Alimenti - erbe fresche o re- frigerate)					
— Fagiolo asparago (<i>Vigna unguiculata</i> spp. <i>sesquipedalis</i>)	— ex 0708 20 00; ex 0710 22 00	10 10	Thailandia (TH)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multi- residuo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresi- duo ⁽¹⁴⁾	20
— Melanzane (Alimenti - verdure fresche, re- frigerate o congelate)	— 0709 30 00; ex 0710 80 95	72			
— Peperoni dolci (<i>Capsicum</i> <i>annuum</i>) (Alimenti - verdure fresche, re- frigerate o congelate)	— 0709 60 10; 0710 80 51		Turchia (TR)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multi- residuo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresi- duo ⁽¹⁵⁾	10
Foglie di vite (Alimenti)	ex 2008 99 99	11; 19	Turchia (TR)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multi- residuo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresi- duo ⁽¹⁶⁾	10



Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivi- sione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli materiali e dei controlli di identità (%)
Uve secche (Alimenti)	0806 20		Uzbekistan (UZ)	Ocratossina A	50
— Foglie di coriandolo	— ex 0709 99 90	72	Vietnam (VN)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multi- residuo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresi- duo ⁽¹⁷⁾	20
— Basilico	— ex 1211 90 86	20			
— Menta	— ex 1211 90 86	30			
— Prezzemolo	— ex 0709 99 90	40			
(Alimenti - erbe fresche o re- frigerate)					
— Gombo	— ex 0709 99 90	20	Vietnam (VN)	Residui di antiparassitari analizzati con metodi multi- residuo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresi- duo ⁽¹⁷⁾	20
— Peperoni (diversi dai pe- peroni dolci) (<i>Capsicum</i> spp.)	— ex 0709 60 99	20			
(Alimenti - freschi o refrigerati)					

⁽¹⁾ Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli e nella nomenclatura combinata non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all'interno di tale codice, il codice NC è contrassegnato con "ex".

⁽²⁾ Specie di *Brassica oleracea* L. convar. *Botrytis* (L) Alef var. *Italica* Plenck, cultivar alboglabra. Conosciute anche come "Kai Lan", "Gai Lan", "Gailan", "Kailan", "Chinese bare jielan".

⁽³⁾ In particolare residui delle seguenti sostanze: clorfenapir, fipronil [somma di fipronil e del metabolita solfone (MB46136), espressa in fipronil], carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim, espressa in carbendazim), acetamiprid, dimetomorf e propiconazolo.

⁽⁴⁾ In particolare residui delle seguenti sostanze: triazofos, triadimefon e triadimenol (somma di triadimefon e triadimenol), paration-metile (somma di paration-metile e paraoxon-metile, espressa in paration-metile), fentoato, metidatione.

⁽⁵⁾ In particolare residui delle seguenti sostanze: buprofezin, imidacloprid, fenvalerato ed esfenvalerato (somma di isomeri RS e SR), profenofos, trifluralin, triazofos, triadimefon e triadimenol (somma di triadimefon e triadimenol), cipermetrina [cipermetrina incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma di isomeri)].

⁽⁶⁾ In particolare residui delle seguenti sostanze: amitraz (amitraz compresi i metaboliti contenenti la frazione 2,4 dimetilalanina, espressi in amitraz), acefato, aldicarb (somma di aldicarb e del relativo solfossido e solfone, espressa in aldicarb), carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressa in carbendazim), clorfenapir, clorpirifos, ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS₂, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), diafentiuron, diazinone, diclorvos, dicofol (somma degli isomeri p, p' e o, p'), dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressa in dimetoato), endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e del solfato di endosulfan, espressa in endosulfan), fenamidone, imidacloprid, malation (somma di malation e malaaxon, espressa in malation), metamidofos, metiocarb (somma del metiocarb e del metiocarb solfossido e solfone, espressa in metiocarb), metomil e tiocarb (somma di metomil e tiocarb espressa in metomil), monocrotofos, oxamil, profenofos, propiconazolo, tiabendazolo, tiacloprid.

⁽⁷⁾ In particolare residui delle seguenti sostanze: carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressa in carbendazim), ciflutrin [ciflutrin incluse altre miscele di isomeri costituenti (somma degli isomeri)], ciprodinil, diazinon, dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressa in dimetoato), etion, fenitroton, fenpropatrin, fludioxonil, esaflumuron, lambda-cialotrina, metiocarb (somma del metiocarb e del metiocarb solfossido e solfone, espressa in metiocarb), metomil e tiocarb (somma di metomil e tiocarb espressa in metomil), oxamil, fentoato, tiofanato-metile.

⁽⁸⁾ In particolare residui delle seguenti sostanze: carbofuran (somma di carbofuran e 3-idrossi-carbofuran, espressa in carbofuran), clorpirifos, cipermetrina [cipermetrina, incluse altre miscele di isomeri costituenti (somma degli isomeri)], ciproconazolo, dicofol (somma degli isomeri p, p' e o, p'), difenocanazolo, dinotefuran, etion, flusilazolo, folpet, procloraz (somma di procloraz e dei relativi metaboliti contenenti la frazione 2,4,6-triclorofenolo, espressa in procloraz), profenofos, propiconazolo, tiofanato-metile e triforine.

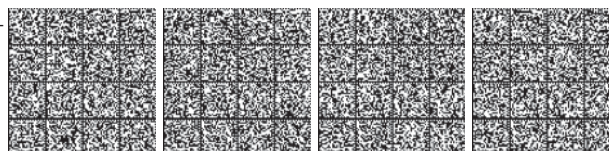
⁽⁹⁾ Metodo di riferimento EN/ISO 6579 o un metodo convalidato in base al metodo di riferimento, come previsto all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ In particolare residui delle seguenti sostanze: dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressa in dimetoato), clorpirifos, acefato, metamidofos, metomil e tiocarb (somma di metomil e tiocarb espressa in metomil), diafentiuron, indoxacarb come somma degli isomeri S e R.

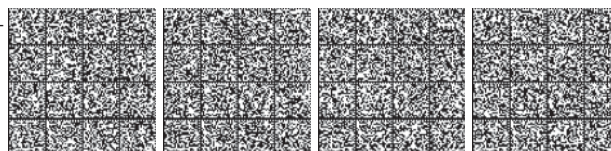
⁽¹¹⁾ In particolare residui delle seguenti sostanze: clorpirifos, cipermetrina [cipermetrina, incluse altre miscele di isomeri costituenti (somma degli isomeri)], dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressa in dimetoato), endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e del solfato di endosulfan, espressa in endosulfan), esaconazolo, paration-metile (somma di paration-metile e paraoxon-metile, espressa in paration-metile), metomil e tiocarb (somma di metomil e tiocarb espressa in metomil), flutriafof, carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressa in carbendazim), flubendiamide, miclobutanile, malation (somma di malation e malaaxon, espressa in malation).

⁽¹²⁾ In particolare residui di diclorvos.

⁽¹³⁾ In particolare residui delle seguenti sostanze: carbofuran (somma di carbofuran e 3-idrossi-carbofuran, espressa in carbofuran), metomil e tiocarb (somma di metomil e tiocarb espressa in metomil), dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressa in dimetoato), triazofos, malation (somma di malation e malaaxon, espressa in malation), profenofos, protiofos, etion, carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim, espressa in carbendazim), triforine, procimidone, formetanato: somma di formetanato e relativi sali, espressa in cloridrato di formetanato.



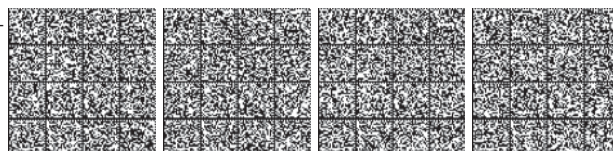
- (¹⁴) In particolare residui delle seguenti sostanze: acefato, carbaril, carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressa in carbendazim), carbofuran (somma di carbofuran e 3-idrossi-carbofuran espressa in carbofuran), clorpirifos, clorpirifos metile, dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressa in dimetoato), etion, malation (somma di malation e malaosxon, espressa in malation), metalxil e metalxil-M [metalxil, incluse altre miscele di isomeri costituenti, comprendenti metalxil-M (somma degli isomeri)], metamidofos, metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressa in metomil), monocrotofos, profenofos, protiofos, quinalfos, triadimefon e triadimenol (somma di triadimefon e triadimenol), triazofos, dicrotofos, EPN, triforine.
- (¹⁵) In particolare residui delle seguenti sostanze: metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressa in metomil), oxamil, carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressa in carbendazim), clofentezina, diafentiuron, dimetoato (somma di dimetoato e ometoato espressa in dimetoato), formetanato: somma di formetanato e relativi sali, espressa in cloridrato di formetanato, malation (somma di malation e malaosxon espressa in malation), procimidone, tetradifon, tiofanato-metile.
- (¹⁶) In particolare residui delle seguenti sostanze: azossistrobina, boscalid, clorpirifos, ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS 2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e del solfato di endosulfan, espressa in endosulfan), kresoxim-metile, lambda-cialotrina, metalxil e metalxil-M [metalxil, comprese altre miscele degli isomeri costituenti, comprendenti metalxil-M (somma degli isomeri)], metossifenozide, metrafenone, miclobutanil, penconazolo, pyraclostrobin, pirimetanil, triadimefon e triadimenol (somma di triadimefon e triadimenol), triflossistrobina.
- (¹⁷) In particolare residui delle seguenti sostanze: carbofuran (somma di carbofuran e 3-idrossi-carbofuran espressa in carbofuran), carbendazim e benomil (somma di benomil e carbendazim espressa in carbendazim), clorpirifos, profenofos, permetrina (somma degli isomeri), esaconazolo, difenoconazolo, propiconazolo, fipronil [somma di fipronil e del metabolita solfone (MB461 36), espressa in fipronil], propargite, flusilazolo, fentoato, cipermetrina [cipermetrina, incluse altre miscele degli isomeri costituenti (somma degli isomeri)], metomil e tiodicarb (somma di metomil e tiodicarb espressa in metomil), quinalfos, pencicuron, metidation, dimetoato (somma di dimetoato e ometoato espressa in dimetoato), fenbuconazolo.

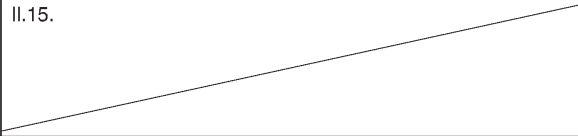


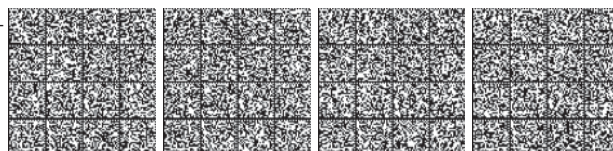
ALLEGATO II

DOCUMENTO COMUNE DI ENTRATA (DCE)

UNIONE EUROPEA		Documento comune di entrata (DCE)	
Parte I: informazioni relative alla partita spedita	I. 1. Speditore Nome Indirizzo Paese + codice ISO	I. 2. Numero di riferimento del DCE	
		PED	
		Numero di unità del PED	
	I. 3. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Paese + codice ISO	I. 4. Responsabile della partita Nome Indirizzo	
		I. 5. Paese di origine + codice ISO	I. 6. Paese di spedizione + codice ISO
	I. 7. Importatore Nome Indirizzo Codice postale Paese + codice ISO	I. 8. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale Paese + codice ISO	
	I. 9. Arrivo al PED (data e ora previste) Data Ora	I. 10. Documenti Numero Data di rilascio	
	I. 11. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ferroviario ☐ Veicolo stradale ☐ Identificazione: Riferimento documentale:		
	I. 12. Descrizione della merce	I. 13. Codice della merce	
		I. 14. Peso lordo e netto	
		I. 15. Numero di colli	
	I. 16. Temperatura Ambiente ☐ Refrigerato ☐ Congelato ☐	I. 17. Tipo di imballaggio	
	I. 18. Merce destinata a Consumo umano ☐ Trasformazione ulteriore ☐ Mangimi ☐		
	I. 19. Numero del sigillo e numero del container		
	I. 20. Per il trasporto verso ☐ Punto di controllo	I. 21. Numero di unità del punto di controllo	
	I. 22. Per l'importazione ☐ I. 24. Mezzo di trasporto al punto di controllo Vagone ferroviario ☐ Numero di registrazione Aereo ☐ Numero del volo Nave ☐ Nome Veicolo stradale ☐ Numero di targa	I. 23.	
	I. 25. Dichiarazione Il sottoscritto, responsabile del carico sopra descritto, certifica che a sua conoscenza le dichiarazioni riportate nella parte I del presente documento sono veritiere e complete e si impegna a rispettare le prescrizioni del regolamento (CE) n. 882/2004, tra cui il pagamento dei costi derivanti dai controlli ufficiali, e i conseguenti provvedimenti ufficiali in caso di non conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti.	Luogo e data della dichiarazione Nome del firmatario Firma	



UNIONE EUROPEA		Documento comune di entrata (DCE)	
Parte II: decisione relativa alla partita	II.1. Numero di riferimento del DCE	II.2. Riferimento del documento doganale	
	II.3. Controllo documentale Soddisfacente ☐ Non soddisfacente ☐	II.4. Partita selezionata per controlli materiali Sì ☐ No ☐	
	II. 5. IDONEO per il trasferimento ☐ Punto di controllo Numero d'unità del punto di controllo		
	Partita autorizzata per il trasporto successivo (in attesa degli esami di laboratorio) – partita da non svincolare ☐		
	II.6. NON IDONEO ☐ 1. Rispedizione ☐ 2. Distruzione ☐ 3. Trasformazione ☐ 4. Impiego per altri fini ☐	II.7. Dati relativi alle destinazioni controllate (II.6) Numero di approvazione (se pertinente) Indirizzo Codice postale	
	II.8. Identificazione completa del PED e timbro ufficiale ☐ PED Timbro Numero di unità del PED	II.9. Ispettore ufficiale Il sottoscritto, ispettore ufficiale del PED, certifica che i controlli sulla partita sono stati eseguiti conformemente alle norme dell'Unione. Nome (in stampatello) Data Firma	
	II.10. 	II.11. Controllo d'identità Sì ☐ No ☐ Soddisfacente ☐ Non soddisfacente ☐	
	II.12. Controllo materiale Soddisfacente ☐ Non soddisfacente ☐	II.13. Esami di laboratorio Sì ☐ No ☐ Per la ricerca di: Risultati: Soddisfacente ☐ Non soddisfacente ☐	
	II.14. IDONEO per l'immissione in libera pratica ☐ 1. Consumo umano ☐ 2. Trasformazione ulteriore ☐ 3. Mangimi ☐ 4. Altro ☐	II.15. 	
	II.16. NON IDONEO ☐ 1. Rispedizione ☐ 2. Distruzione ☐ 3. Trasformazione ☐ 4. Impiego per altri fini ☐	II.17. Motivo del rifiuto 1. Certificato mancante o non valido (ove appropriato) ☐ 2. ID: Confusione nei documenti ☐ 3. Problemi di igiene ☐ 4. Contaminazione chimica ☐ 5. Contaminazione microbiologica ☐ 6. Altro ☐	
II.18. Dati relativi alle destinazioni controllate (II.16) Numero di approvazione (se pertinente) Indirizzo Codice postale			
II.19. Partita risigillata Numero del nuovo sigillo			
II. 20. Identificazione completa del PED/punto di controllo e timbro ufficiale Timbro	II.21. Ispettore ufficiale Il sottoscritto, ispettore ufficiale del PED/punto di controllo, certifica che i controlli sulla partita sono stati eseguiti conformemente alle norme dell'Unione. Nome (in stampatello) Data Firma		



Parte III: Controllo	III. 1. Dati relativi alla spedizione													
	Numero del mezzo di trasporto													
	Vagone ferroviario			☐			Aereo			☐				
							Nave			☐				
										Veicolo stradale				
										☐				
	Paese di destinazione:						+ codice ISO							
	Data													
	III. 2. Follow up													
							Unità dell'autorità locale competente							
						☐								
Arrivo della partita			Si			☐			No			☐		
									Corrispondenza della partita			Si		
												☐		
												No		
												☐		
III. 3. Ispettore ufficiale														
Nome (in stampatello)						Unità n.								
Indirizzo						Firma								
Data						Timbro								

Note orientative per la compilazione del DCE

Generale: compilare il documento comune di entrata in lettere maiuscole. Le note si riferiscono alla casella che reca lo stesso numero.

Parte I Salvo indicazioni diverse, questa parte va completata dall'operatore del settore alimentare e dei mangimi o dal suo rappresentante.

Casella I.1. Speditore: nome e indirizzo completo della persona fisica o giuridica (operatore del settore alimentare e dei mangimi) che invia la partita. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o l'indirizzo e-mail.

Casella I.2. Le autorità competenti del punto di entrata designato (PED) devono fornire informazioni sul numero di riferimento del DCE. L'operatore del settore alimentare e dei mangimi deve indicare il punto di entrata designato al quale la partita deve arrivare.

Casella I.3. Destinatario: nome e indirizzo completo della persona fisica o giuridica (operatore del settore alimentare e dei mangimi) cui è destinata la partita. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o l'indirizzo e-mail.

Casella I.4. Responsabile della partita: la persona (l'operatore del settore alimentare e dei mangimi o il suo rappresentante o la persona che effettua la dichiarazione a suo nome) che è responsabile della partita al momento della presentazione al PED e che effettua le dichiarazioni necessarie alle autorità competenti al PED a nome dell'importatore. Indicare il nome e l'indirizzo completo. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o l'indirizzo e-mail.

Casella I.5. Paese di origine: paese terzo in cui la merce ha origine o è stata coltivata, raccolta o prodotta.

Casella I.6. Paese di spedizione: paese terzo in cui la partita è caricata a bordo del mezzo di trasporto finale per essere spedita nell'Unione.

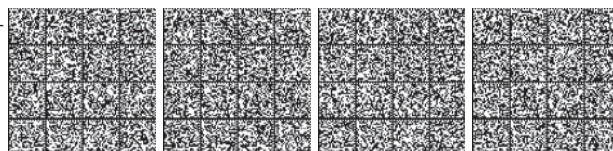
Casella I.7. Importatore: nome e indirizzo completo. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o l'indirizzo e-mail.

Casella I.8. Luogo di destinazione: indirizzo di consegna nell'Unione. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o l'indirizzo e-mail.

Casella I.9. Arrivo al PED: indicare la data prevista di arrivo della partita al PED.

Casella I.10. Documenti: indicare la data di rilascio e il numero dei documenti ufficiali che accompagnano la partita, ove appropriato.

Casella I.11. Fornire i dati completi del mezzo di trasporto di arrivo: per il trasporto aereo indicare il numero di volo, per il trasporto marittimo il nome della nave, per il trasporto stradale il numero di targa e, se del caso, la targa del rimorchio, per il trasporto ferroviario il numero del treno e del vagone.



Riferimento documentale: il numero della lettera di trasporto aereo, della polizza di carico o il numero del documento commerciale per il trasporto ferroviario o stradale.

Casella I.12. Descrizione della merce: fornire una descrizione dettagliata del prodotto (tra cui il tipo per i mangimi).

Casella I.13. Codice della merce: utilizzare il codice di identificazione della merce indicato nell'allegato I (compresa la suddivisione TARIC, se del caso).

Casella I.14. Peso lordo: peso totale in kg. È pari alla massa complessiva dei prodotti nei loro contenitori immediati con tutto l'imballaggio, esclusi i container e le altre attrezzature per il trasporto.

Peso netto: peso del prodotto in kg, escluso l'imballaggio. È pari alla massa dei prodotti senza i contenitori immediati o l'imballaggio.

Casella I.15. Numero di colli.

Casella I.16. Temperatura: apporre una crocetta in corrispondenza della temperatura di trasporto/magazzinaggio appropriata.

Casella I.17. Tipo di imballaggio: precisare il tipo d'imballaggio del prodotto.

Casella I.18. Merce destinata a: apporre una crocetta nella casella appropriata. "Consumo umano" se il prodotto è destinato al consumo umano senza selezione preventiva o altro trattamento fisico, "trasformazione ulteriore" se il prodotto è destinato al consumo umano dopo un tale trattamento, "mangimi" se il prodotto è destinato al consumo animale.

Casella I.19. Indicare, se del caso, tutti i numeri di identificazione del sigillo e del container.

Casella I.20. Trasporto verso un punto di controllo: durante il periodo di transizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, il PED appone una crocetta in questa casella per consentire il trasporto verso un altro punto di controllo.

Casella I.21. Non pertinente.

Casella I.22. Per l'importazione: apporre una crocetta in questa casella se la partita è destinata a essere importata nell'Unione (articolo 8).

Casella I.23. Non pertinente.

Casella I.24. Apporre una crocetta nella casella corrispondente al mezzo di trasporto utilizzato.

Parte II Questa parte va compilata dall'autorità competente.

Casella II.1. Utilizzare lo stesso numero di riferimento della casella I.2.

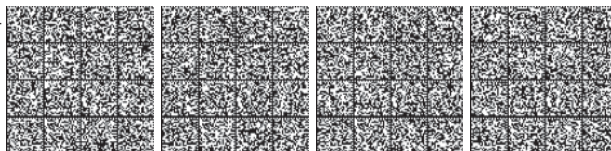
Casella II.2. Casella utilizzabile dai servizi doganali, se necessario.

Casella II.3. Controllo documentale: da compilare per tutte le partite.

Casella II.4. L'autorità competente del PED indica se la partita è selezionata per i controlli materiali, che possono essere effettuati, durante il periodo di transizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, in un punto di controllo diverso.

Casella II.5. In seguito a un controllo documentale soddisfacente l'autorità competente del PED indica, durante il periodo di transizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, verso quale punto di controllo la merce può essere trasportata in vista di un controllo materiale e d'identità.

L'autorità competente del PED indica anche se la partita è autorizzata per il trasporto successivo di cui all'articolo 8. Il trasporto successivo può essere autorizzato solo se sono stati effettuati i controlli di identità presso il PED e se il loro risultato è soddisfacente. La casella II. 11 va quindi compilata quando viene autorizzato il trasporto successivo, mentre la casella II.12 va compilata quando sono disponibili i risultati degli esami di laboratorio.



- Casella II.6. Indicare chiaramente i provvedimenti da adottare in caso di rifiuto della partita dovuto al risultato insoddisfacente dei controlli documentali. In caso di "rispedizione", "distruzione", "trasformazione" e "impiego per altri fini", indicare nella casella II.7 l'indirizzo dello stabilimento di destinazione.
- Casella II.7. Indicare il numero di approvazione, se pertinente, e l'indirizzo (o il nome della nave e il porto) per tutte le destinazioni qualora sia richiesto un ulteriore controllo della partita, ad esempio per la casella II.6, "rispedizione", "distruzione", "trasformazione" e "impiego per altri fini".
- Casella II.8. Apporre il timbro ufficiale dell'autorità competente del PED.
- Casella II.9. Firma del funzionario responsabile dell'autorità competente del PED.
- Casella II.10. Non pertinente.
- Casella II.11. L'autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, l'autorità competente del punto di controllo indica in questa casella i risultati dei controlli di identità.
- Casella II.12. L'autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, l'autorità competente del punto di controllo, indica in questa casella i risultati dei controlli materiali.
- Casella II.13. L'autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, l'autorità competente del punto di controllo, indica in questa casella i risultati dell'esame di laboratorio. Indicare in questa casella la categoria della sostanza o dell'agente patogeno per cui è stato effettuato un esame di laboratorio.
- Casella II.14. Utilizzare questa casella per tutte le partite destinate all'immissione in libera pratica nell'Unione.
- Casella II.15. Non pertinente.
- Casella II.16. Indicare chiaramente il provvedimento da adottare in caso di rifiuto della partita dovuto al risultato insoddisfacente dei controlli materiali o di identità. Nella casella II.18 deve essere inserito l'indirizzo dello stabilimento di destinazione in caso di "rispedizione", "distruzione", "trasformazione" e "impiego per altri fini".
- Casella II.17. Motivi del rifiuto della partita: da utilizzare per aggiungere eventuali informazioni pertinenti. Apporre una crocetta nella casella corrispondente.
- Casella II.18. Indicare, il numero di approvazione, se pertinente, e l'indirizzo (o il nome della nave e il porto) per tutte le destinazioni qualora sia richiesto un ulteriore controllo della partita, ad esempio per la casella II.16, "rispedizione", "distruzione", "trasformazione" e "impiego per altri fini".
- Casella II.19. Utilizzare questa casella se il sigillo originale apposto su una partita viene distrutto all'apertura del container. A tal fine deve essere tenuto un elenco consolidato di tutti i sigilli che sono stati utilizzati.
- Casella II.20. Apporre in questa casella il timbro ufficiale dell'autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, dell'autorità competente del punto di controllo.
- Casella II.21. Firma del funzionario responsabile dell'autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, dell'autorità competente del punto di controllo.

Parte III Questa parte va compilata dall'autorità competente.

- Casella III.1. Dettagli della rispedizione: l'autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, l'autorità competente del punto di controllo, indica il mezzo di trasporto utilizzato, la sua identificazione, il paese di destinazione e la data della rispedizione non appena noti.
- Casella III.2. Follow-up: indicare l'unità dell'autorità competente locale che è responsabile, se del caso, della supervisione in caso di "distruzione", "trasformazione" o "impiego per altri fini" della partita. L'autorità competente indica in questa casella se la partita è arrivata e se essa corrisponde a quanto atteso.
- Casella III.3. Firma del funzionario responsabile dell'autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del funzionario responsabile del punto di controllo, in caso di "rispedizione". Firma del funzionario responsabile dell'autorità competente locale in caso di "distruzione", "trasformazione" o "impiego per altri fini".»

